



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## **Universitätsbibliothek Paderborn**

**Gli Statuti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano**

**Bosio, Giacomo**

**Roma, 1597**

Del Maestro.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-10742**

Tesoro : Però il diritto del Trentennario dell'Assemblea de Cappellani, sia sodisfatto dal detto Tesoro.



## DEL CAPITOLO.

*Che i rescritti, e gracie ottenute dal Capitolo Generale, e sponnendo il falso, o tacendo il vero, siano di nessun valore.*

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO.

ANCORCHE'l Capitolo Generale sia l'ultimo, e soppremo Tribunale dell'Ordine nostro, nondimeno essendo dalle leggi determinato, che coloro, che malitiosamente espongono il falso, o tacciono il vero, siano priui affatto delle cose impetratae; Statuimo, che i rescritti, e gracie ottenute dal nostro Capitolo Generale per subrettione, od obrettione, cioè esprimendo il falso, e tacendo il vero, ch'apporti vitio, e difetto secondo la legge, non siano d'alcuna forza, e vigore: Dichiando, che'l Maestro, & il Consiglio conoschino, e giudichino sopra tale subrettione, & obrettione.



## DEL MAESTRO.


*Che'l Maestro possa dar licenza a' Fratelli di disponere de' Beni Patrimoniali.*

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO.

AGGIUNGENDO allo Statuto vndecimo, ordiniamo, che'l Maestro possa ancora dar licenza, & autorità a' Fratelli del-

dell'Ordine nostro, di vendere, donare, & alienare qual si voglino beni, stabili però solamente, tanto paterni, quanto materni, d'Ascendenti, e Collaterali à loro spettanti, & appartenenti, per ragione d'eredità, e successione, o di legato, e di quelli disponere, così tra viui, come in articolo di morte; e di potere per la ricuperazione di detti beni, comparire, litigare, e trattare, così in giudicio, come fuori.



## D E C O N T R A T T I, E DELL'ALIENATIONI.

FR. VGO DE LOVBNX VERDALA  
CARDINALE GRAN MAESTRO.

Ssendo per lo Statuto nono de' Contratti, e dell'Alienationi permesso a' Priori, & al Castellano d'Emposta di poter, secondo l'usanza del Paese, dare, e concedere nel Capitolo Prouinciale à censo anno ale le possessioni, i poderi, e le proprietà, che poca, o nessuna vtilità, e commodo apportassero alle Commende, & alla Religione, accioche fossero migliorate, & aumentate; con che ciò si facesse però, à tempo prefisso, che non ecceda ventinoue anni, ma per manco tempo, il quale finito, ritornassero tal cose date à censo, co' miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione; Ma perche da sì gran lunghezza di tempo erano seguiti grandi abusi, e liti; Statuimo, che per lo innanzi, le dette possessioni, poderi, e proprietà, non si diano più à ventinoue anni, com'è detto, ma solamente per noue anni, e non più; i quali finiti, e passati, simili cose, che faranno state date à censo anno ale, ritornino co' miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione: Riucando, e cassando lo Statuto antico, il quale permetteua, che si potessero concedere per ventinoue anni.

